



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLA IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679 (GDPR) E DAL D.LGS. n.101 del 10/08/2018 E S.M.I. PER LA DURATA DI N. 36 (TRENTASEI) MESI.



1. Oggetto del capitolato	3
1.1 Attività principali	5
1.2 Attività di Data Protection Officer (DPO)	8
1.3 Requisiti a pena di esclusione.....	11
1.4 Risorse e riferimenti interni all'A.O.R.N. S.G. Moscati	13
2. Durata ed importo del contratto	13
3. Responsabilità	13
4. Fatture e modalità di pagamento	14
5. Tracciabilità dei flussi	14
6. Divieto di cessione e di subappalto	16
7. Recesso	16
8. Risoluzione del contratto	16
9. Penalità	17
10. Trattamento dei dati	18
11. Controversie	19
12. Spese contrattuali	19
13. Criteri di aggiudicazione	19
13.1 Criteri di valutazione	19

Allegato 1 Criteri di valutazione



1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - di seguito RPD/DPO) a Soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dal regolamento UE sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito GDPR/RGDP) nonché dei servizi di supporto normativo/giuridico/amministrativo/organizzativo in materia di protezione dei dati personali, al fine di assicurare gli adempimenti previsti dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs.101/2018, garantendo la presenza presso la sede dell'Ente per almeno 1 giorno su base settimanale, da concordare con l'Azienda, con un impegno di 6 ore per ciascuna giornata di presenza, senza spese a carico dell'Azienda (trasferta, vitto, etc.) ed assicurando la reperibilità nel corso delle restanti giornate. In particolare la presenza in Azienda dovrà essere sempre garantita in caso di visite ispettive dell'autorità di controllo. L'aggiudicatario (di seguito: "Aggiudicatario") è tenuto anche a:

1. fornire servizi di supporto per l'implementazione delle attività giuridiche, amministrative ed organizzative al fine di permettere all'AORN S.G. Moscati di Avellino (di seguito: "AORN" o "Azienda") di adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa privacy vigente.
2. Realizzare giornate di formazione generale in materia di privacy e sicurezza dei dati per tutto il personale dell'Ente e di corsi di formazione specifici della durata di quattro ore cadauno, con taglio pratico che tenga conto della tipologia dei dati trattati, delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza da adottarsi, uno per ciascun settore in cui è organizzata l'Azienda (come meglio specificato al paragrafo 1.3), da tenersi nell'ambito dell'impegno previsto al precedente punto 1;
3. altri servizi richiesti, entro 90 giorni dalla nomina e successivamente, con cadenza annuale:
 - a. ricognizione sulla completezza e correttezza degli adempimenti compiuti sin ora dall'Azienda in materia di trattamento, con evidenza degli eventuali altri da porre in essere, graduati in ordine di rilevanza e secondo un cronoprogramma da concordarsi;
 - b. revisione ed aggiornamento del registro dei trattamenti con specifica indicazione per ciascuno, della identificazione delle minacce, dei rischi



potenziali e residui successivamente all'adozione delle misure di sicurezza da individuarsi, nonché della necessità di condurre una DPIA;

- c. verifica e valutazione in ordine all'efficacia delle misure tecniche e organizzative in essere al fine di garantire la sicurezza del trattamento e indicare le correzioni e/o implementazioni opportune;
- d. verifica delle misure di sicurezza adottate ai sensi dell'art. 32 Reg. 679/2016 indicando le correzioni e/o implementazioni opportune;
- e. verifica delle misure di sicurezza implementate dall'Azienda rispetto a quelle minime e richieste dall'Agid indicando le correzioni e/o implementazioni opportune;
- f. ispezione periodica delle sedi aziendali allo scopo di verificare la presenza di strumenti adeguati a garantire la corretta conservazione e sicurezza dei dati personali detenuti su supporto fisico;
- g. simulare la visita ispettiva dell'Autorità Garante;

Per le attività sopra descritte il DPO redigerà un report da depositarsi all'Azienda entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, nel quale saranno descritti i rilievi effettuati, livello di adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati, con evidenza di eventuali vulnerabilità, con indicazione delle priorità di intervento correttivo e modalità di superamento delle stesse. Tale attività di ricognizione dovrà essere rinnovata all'inizio di ogni anno contrattuale e comunque a richiesta dell'AORN;

4. durante il periodo di vigenza contrattuale il DPO dovrà altresì effettuare le seguenti attività:

- a. fornire supporto alle UU.OO. Aziendali, ove richiesta, in materia di privacy e sicurezza dei dati;
- b. porre in essere attività di verifica e aggiornamento dei regolamenti dell'AORN, dei provvedimenti di designazione dei Responsabili del Trattamento, dei delegati e degli incaricati;
- c. porre in essere attività di stesura delle istruzioni di trattamento da impartire ai designati, incaricati (designati ad incarico) ed ai responsabili esterni del trattamento in ragione della specificità dei dati personali da ciascuna trattati da ogni area/servizio dell'Azienda;
- d. porre in essere attività di supporto e consulenza nella progettazione dei



nuovi processi di trattamento dei dati e delle misure di sicurezza da ciascuno richieste nonché nella verifica della conformità di quelli esistenti al Regolamento;

- e. vigilare sulla stesura e aggiornamento dei contenuti delle informative, del registro dei trattamenti e dei *data breach*;
- f. provvedere all'aggiornamento periodico sulla disciplina in materia attraverso comunicati e formazione dei soggetti preposti al trattamento;
- g. fornire assistenza nella denegata eventualità di verifiche ispettive condotte dall'Autorità Garante, assicurando la propria presenza presso la sede dell'AORN;
- h. partecipare ed esprimere parere nelle procedure di valutazione d'impatto;
- i. fornire consulenza in ordine agli adempimenti da compiersi ai sensi del CAD e richiesti dall'AGID che involgano profili di rilevanza privacy.

1.1. Attività principali

Fase preliminare: in questa prima fase si richiede all'Aggiudicatario di effettuare un approfondimento sui documenti e sulle procedure già in essere in Azienda prevedendone, altresì, l'aggiornamento e la diffusione. Nello specifico risulta necessario porre in essere:

- analisi e valutazione di tutta la documentazione in uso, compresa quella documentazione che abbia impatti sul trattamento dei dati, quali i contratti con i fornitori che trattano dati;
- analisi e valutazione dei processi e delle procedure di gestione dei sistemi informativi, degli strumenti per la gestione della sicurezza informatica e dei sistemi di controllo esistenti all'interno dell'Azienda;
- individuazione e mappatura dei trattamenti effettuati, analisi della tipologia dei dati trattati, delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati e classificazione del rischio, anche dei dati non strutturati. In particolare, l'Aggiudicatario dovrà effettuare



la mappatura dei processi aziendali, dei trattamenti, svolgere ulteriori valutazioni di impatto (DPIA art.35) con il necessario grado di approfondimento rispetto al contesto organizzativo aziendale e quant'altro necessario al fine di revisionare il Registro dei Trattamenti dei dati personali in essere;

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a:

- Aggiornare il registro dei trattamenti in essere presso l'Azienda con i contenuti minimi di cui all'art. 30 del GDPR che dovrà contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del GDPR. Il Registro dei Trattamenti dovrà essere predisposto su formato Excel o altro formato elettronico e messo a disposizione dall'Aggiudicatario in favore dell'AORN. Il registro dei trattamenti verrà conservato su supporto presso il Referente Interno per la Privacy. Il registro dovrà essere strutturato in maniera tale da consentire le successive attività di *risk assessment* e *impact assessment*; il registro dovrà essere strutturato in maniera tale da poter essere aggiornato negli anni;
- elaborazione, redazione od aggiornamento/revisione di tutta la documentazione/modulistica affinché risulti completa ed aggiornata secondo la vigente normativa (es. testi delle informative e dei moduli per il consenso al trattamento dei dati etc);
- elaborazione, redazione o revisione delle clausole contrattuali standard da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara;
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti interni all'Azienda che effettuano il trattamento, in particolare, l'Aggiudicatario, in relazione agli adempimenti da svolgere e alla divisione dei compiti e ruoli per singole Unità Operative, deve assistere l'AORN nell'identificare i Responsabili Interni (designati) e gli incaricati e deve provvedere alla messa a disposizione di modelli standard di designazione dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento;
- individuazione di eventuali situazioni di contitolarità. In tal caso l'Aggiudicatario deve assistere l'AORN nell'individuazione di eventuali soggetti contitolari;
- mappatura della esternalizzazione dei trattamenti, individuazione dei Responsabili esterni. L'Aggiudicatario, per quanto concerne i rapporti con i fornitori che trattano dati, dovrà assistere l'AORN nell'individuare i Responsabili Esterni e dovrà provvedere alla messa a disposizione del modello standard di contratto che contenga la nomina e la disciplina del rapporto tra AORN e



Responsabile esterno;

- mappatura della sub-esternalizzazione dei trattamenti, individuazione dei Sub-Responsabili Esterni dei trattamenti e regolarizzazione della designazione di Sub-Responsabili Esterni mediante apposite previsioni nei contratti con i Responsabili Esterni oppure stesura e sottoscrizioni di nuovi contratti;
- redazione di linee guida aziendali che contengano istruzioni operative e organizzative per tutte le figure aziendali coinvolte in materia di *data protection* (ad es. Manuale privacy);
- valutazione dei rischi e definizione delle politiche di sicurezza: attività di valutazione, individuazione dei rischi ed attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti siano effettuati conformemente al GDPR;
- attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA "Data Protection Impact Assessment" art 35 GDPR), l'Aggiudicatario deve assistere l'AORN nell'individuare ulteriori trattamenti dai quali possa derivare un rischio elevato per la libertà e per i diritti degli utenti interessati, nell'individuare i rischi derivanti da tali trattamenti e gli strumenti più idonei per contrastarli (misure tecniche e organizzative da adottare e implementare);
- predisposizione e implementazione del processo di gestione e comunicazione dei C.d. Data Breach con conseguente aggiornamento del Registro di Violazione dei dati, nonché istruttoria del Data Breach attraverso riscontri per iscritto entro tempi compatibili con i termini di notifica della violazione al garante per la Protezione dei dati Personali;
- individuare e monitorare nuove pratiche operative (monitorare pratiche organizzative per identificare nuovi processi o modificare quelli esistenti al fine di garantire l'attuazione della Privacy by design);
- predisposizione e implementazione dei processi per la gestione delle richieste di accesso (documentale e civico) e di esercizio degli altri diritti da parte degli interessati;
- predisposizione e definizione del Remediation Plan: individuazione delle azioni correttive tecniche ed organizzative, atte a ridurre i gap individuati e le relative priorità, con particolare riferimento alla sicurezza informatica ed alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare;



- attività di supporto nell'individuazione degli Amministratori di Sistema, secondo le indicazioni fornite dal Garante Privacy e messa a disposizione di modelli standard di designazione degli Amministratori di Sistema sia interni che esterni;
- analisi dello stato attuale del sito web, predisposizione di una Privacy Policy del sito web aziendale conforme alla normativa e revisione della Cookie Policy.

Fase successiva: in questa seconda fase si richiede all'Aggiudicatario di effettuare le seguenti attività:

- formazione del personale dipendente e/o dei collaboratori coinvolti nel modello organizzativo di data protection, con la previsione di corsi di diverso livello per le figure interessate;
- supporto nella predisposizione/aggiornamento della regolamentazione aziendale in tema di trattamento dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: predisposizione di protocolli interni che regolamentano il corretto utilizzo di internet, posta elettronica e social network da parte dei dipendenti e/o collaboratori, il corretto utilizzo da parte dei dipendenti e/o collaboratori dei dispositivi aziendali, della realizzazione e diffusione delle riprese audio-video all'interno delle strutture sanitarie da parte degli utenti, dell'utilizzo di sistemi di accesso di firma digitale);
- analisi del sistema di videosorveglianza e predisposizione di apposita regolamentazione da aggiornarsi secondo la vigente normativa.

1.2 Attività di Data Protection Officer (DPO)

Oltre alle attività indicate al precedente art. 1.1, al DPO, quale responsabile della protezione dei dati, competono le prestazioni previste dall'art. 39 del GDPR. di seguito indicate (a titolo non esaustivo):

- redigere un piano di lavoro;
- informare e fornire supporto, informazione ed indirizzo al Titolare del trattamento in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati; il predetto servizio assolve altresì alla finalità di rispondere a singoli quesiti istituzionali in materia di privacy;
- assicurare l'osservanza della normativa vigente in materia nonché delle



politiche del Titolare del trattamento relative alla protezione dei dati personali e dei dati personali particolari (sensibili), compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. Nell'ambito della predetta funzione, il DPO dovrà svolgere appositi audit, sulla base del proprio piano annuale, garantendo la presenza in Azienda per almeno 1 giorno a settimana - senza spese a carico dell'Azienda (trasferta, vitto, ect.) - e nel contempo garantendo la reperibilità nel corso delle restanti giornate; in particolare la presenza in Azienda dovrà essere sempre garantita in caso di visite ispettive dell'autorità di controllo

- assistere il Titolare del trattamento nel controllo del rispetto del GDPR;
- supportare l'AORN nella gestione documentale per tutta la documentazione prodotta sulla protezione dei dati, ai fini di esibizione a terzi, e tesa a dimostrare in modo oggettivo e trasparente le attività poste in essere per la compliance al GDPR, in linea con il principio di accountability;
- cooperare e fungere da punto di contatto con l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione: Il DPO facilita l'accesso, da parte dell'autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti, nonché ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi. In ogni caso il DPO può consultare l'autorità di controllo con riguardo a qualsiasi altra questione;
- fungere da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e personali particolari (sensibili) e all'esercizio dei diritti, comunicando con gli interessati in modo efficiente;
- cooperare e supportare il Responsabile della Trasparenza e dei singoli RUP aziendali (Responsabile Unico del Procedimento) nella valutazione delle richieste di accesso agli atti (documentale e civico) nell'ottica di contemperare il diritto di accesso con il diritto di riservatezza dei dati trattati;
- considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto



della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Il DPO deve definire un ordine di priorità nell'attività svolta e concentrarsi sulle questioni che presentino maggiori rischi in termini di protezione dei dati, naturalmente senza trascurare di sorvegliare altri trattamenti associati ad un livello di rischi inferiore;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 e supportare il titolare nell'esecuzione delle attività necessarie per effettuare la valutazione d'impatto e l'eventuale riesame;
- garantire la propria partecipazione nei casi in cui il Titolare coinvolga il DPO in questioni attinenti la protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione di dette attività e comunque garantire la propria pronta reperibilità;
- riferire direttamente alla Direzione Strategica riguardo alle indicazioni rese nel quadro delle sue funzioni, fornendo, altresì, periodicamente il reporting riguardo al livello di conformità al GDPR;
- redigere una relazione annuale delle attività svolte da sottoporre alla Direzione Strategica dell'AORN;
- supportare l'AORN nella predisposizione e gestione di specifici audit privacy sia interni che esterni;
- programmare l'attività di formazione ed aggiornamento annuale degli operatori dell'AORN, in accordo con la stessa, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati;
- evadere i quesiti di natura legale in materia di privacy richiesti dall'AORN entro il termine massimo di 7 (sette) giorni, salvo urgenze rappresentate dall'Azienda e da evadere entro 24 ore dalla richiesta.
- Predisporre periodiche relazioni ai fini della liquidazione dei compensi dovuti ed una relazione al termine dell'incarico nella quale sarà riepilogata l'attività svolta.

Nell'adempimento dei propri compiti il DPO dovrà attenersi al segreto e alla riservatezza; tali vincoli non precludono la possibilità per il DPO di contattare e chiedere chiarimenti all'Autorità di controllo.

I dati di contatto del DPO sono pubblicati e comunicati alle pertinenti autorità



di controllo affinché possa essere contattato sia dagli interessati che dalle autorità di controllo in modo facile e diretto.

Il DPO, prima del conferimento dell'incarico dovrà dichiarare di non trovarsi in situazione che potrebbero anche potenzialmente configurare un conflitto di interessi.

1.3 Requisiti a pena di esclusione

-Il DPO deve possedere, a pena di esclusione:

-diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in ingegneria o informatica (specialistica/magistrale), ovvero laurea specialistica/magistrale equipollente ai sensi della normativa vigente;

-esperienza almeno biennale nel ruolo di DPO presso Amministrazioni Pubbliche;

-L'Aggiudicatario, a pena di esclusione, al fine di una maggior efficienza del servizio erogato in favore dell'AORN e stante la complessità della struttura aziendale (n. 2 Presidi Ospedalieri),

- deve affiancare al DPO un team specializzato in grado di completare il profilo professionale del DPO come sopra definito, nello svolgimento delle attività di supporto e formative previste nel presente Capitolato,

-deve garantire, nel Team specializzato di supporto (Staff GDPR, la presenza di tre professionalità, anche coincidenti in tutto o in parte, in specie:

- una figura professionale con competenza di tipo gestionale/organizzativa;
- una figura professionale con competenza in materie giuridiche;
- una figura professionale con competenza in materie informatiche.

Si specifica che anche il singolo componente del team specializzato non deve trovarsi in situazione che potrebbero anche, potenzialmente, configurare un conflitto di interesse.

Per garantire le prestazioni previste dal presente capitolato e dalle disposizioni in materia, il DPO, pur potendosi avvalere del team (staff GDPR), funge da contatto principale; per tale ragione è necessaria una chiara ripartizione dei compiti del team.



-L'Aggiudicatario, a pena di esclusione deve garantire la seguente attività di formazione

Il Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, un piano di formazione obbligatoria a favore del management aziendale, della dirigenza e del personale addetto sulle responsabilità connesse con la sicurezza e protezione dei dati sia in aula sia attraverso la predisposizione di FAD, articolato sull'intera durata del contratto. I contenuti minimi di detto piano dovranno prevedere:

-Nel primo anno, dovrà essere attuato almeno n. 1 evento formativo in aula (messa a disposizione dall'AORN) i cui destinatari saranno i Dirigenti dell'AORN ed il personale dagli Stessi individuato. L'evento avrà una durata minima di n. 4 ore e dovrà prevedere, oltre ad una sintesi del contesto giuridico di riferimento, l'illustrazione delle azioni attuate dall'Azienda e da attuare ai fini di compliance GDPR, nonché l'illustrazione di casi pratici/esercitazioni volte a coinvolgere e sensibilizzare i Destinatari del corso. Nel corso dell'evento sarà presentato il DPO, il quale dovrà illustrare i propri compiti ed il tipo di supporto che può fornire agli interessati. L'evento formativo in aula sarà ripetuto ed aggiornato con cadenza annuale secondo il cronoprogramma stabilito nel piano di lavoro, fermo restando che l'individuazione delle date e le modalità più strettamente organizzative saranno effettuate d'intesa con l'UOS Formazione dell'AORN.

-Dovrà inoltre essere predisposta, annualmente, una FAD, che avrà quali destinatari gli Operatori di area sanitaria, sociosanitaria e tecnico-amministrativa e dovrà potenzialmente raggiungere tutti i dipendenti dell'AORN. Detto evento formativo dovrà avere una durata compresa tra 60 e 120 minuti, sarà suddiviso in moduli, ciascuno di 15-20 minuti circa, e preferibilmente dovrà essere sviluppata utilizzando riprese video e non mediante il solo utilizzo di slides. La FAD dovrà essere caricata su piattaforma on line, raggiungibile mediante user, password. In funzione delle diverse aree di interesse da raggiungere, la FAD dovrà essere suddivisa in due parti: una parte comune a tutti i destinatari, di carattere generale, ed una parte specifica, in cui dovranno essere illustrati i principali trattamenti, relativi rischi e misure riferiti all' area sanitaria, sociosanitaria e tecnico-amministrativa.

L'eventuale proposta migliorativa avente ad oggetto ulteriori attività formative, sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico (max 10 punti), in sede di valutazione



dell'offerta;

1.4 Risorse e riferimenti interni all'A.O.R.N. S.G. Moscati

Il DPO dovrà svolgere il proprio ruolo dedicando un tempo adeguato rispetto ai compiti allo stesso assegnato ed utilizzando le risorse umane e strumentali proprie.

Il DPO riferisce al Dirigente incaricato quale Referente interno per la privacy, fatto salvo ogni necessario confronto richiesto direttamente dalla Direzione Strategica dell'AORN.

Al DPO è consentito l'accesso a tutte le strutture aziendali al fine di acquisire notizie, informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti anche mediante interviste al personale.

L'accesso alle strutture aziendali dell'AORN sarà preceduto, di norma, da apposita comunicazione ai responsabili delle strutture medesime. Durante l'accesso presso le strutture aziendali ed in particolare nel corso di interviste ed audit, il DPO dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento.

2. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura del servizio da parte della Committenza; l'importo presunto dell'appalto è stimabile in € 105.000,00 oltre IVA (base d'asta) per l'intero periodo.

L'AORN si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la facoltà di prorogare il servizio, per un periodo di sei mesi e/o nei limiti di importo previsto dalla soglia comunitaria e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per l'AORN.

3. LA RESPONSABILITÀ

L'AORN intende costruire il proprio modello organizzativo e verificarne costantemente la sua conformità al GDPR mediante il ricorso ad un DPO esterno, in possesso di qualificata professionalità, ed a servizi di supporto di elevato livello qualitativo.



Pertanto, nel caso in cui il Titolare del trattamento dovesse prendere decisioni non conformi alla vigente normativa con il configurarsi di conseguenti danni a soggetti terzi e/o sanzioni e tali decisioni siano dovute a pareri fuorvianti del DPO ovvero ad inadempienze/errori di quest'ultimo e/o dell'Aggiudicatario, l'AORN farà valere i propri diritti, in sede di rivalsa. Allo scopo, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere adeguata copertura assicurativa del professionista DPO e dell'Aggiudicatario stesso per i rischi connessi a responsabilità professionale.

4. FATTURE E MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati in tre rate annuali quadrimestrali posticipate, dietro emissione di fatture per un valore pari al 30% dell'importo contrattuale la prima, le successive per un valore ciascuna pari al 35% dell'importo contrattuale. L'emissione di fattura dovrà essere preceduta da approvazione, a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), di "stato di avanzamento del servizio", ovvero di apposita relazione in cui la Società aggiudicataria elenca i servizi resi e le attività svolte, in coerenza con il cronoprogramma, il piano di lavoro offerto in sede di gara ed i tempi e le modalità stabiliti nel presente Capitolato.

La presentazione delle fatture elettroniche dovrà avvenire secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della l. 24 dicembre 2007, n. 244").

La AORN si impegna a pagare le suddette fatture entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione delle medesime, previa verifiche tecnico-amministrative e contabili a carico del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

5. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sia nei rapporti verso l'AORN sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.



L'Aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'AORN. La predetta legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'Aggiudicatario si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte dell'AORN sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della l. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'AORN gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente disciplinare, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'AORN dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della l. n. 136/2010 e s.m.i..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice



identificativo gara (CIG). Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell'AORN, anche i codici CIG.

6. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto il servizio, considerata la natura dello stesso. La violazione dell'obbligo di cui sopra comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

7. RECESSO

L'AORN ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno novanta giorni solari, da comunicarsi all' Aggiudicatario con posta elettronica certificata (PEC).

In tal caso l'AORN, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- delle spese (documentate) sostenute dall'Aggiudicatario.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'AORN si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1453 del c.c. previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, qualora:

- l'Aggiudicatario non dia inizio all'esecuzione del servizio entro la data pattuita dal contratto;
- l'Aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e contrattuali.

In ogni caso l'AORN, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC., nei seguenti casi:

- insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- cessione del contratto;
- sub-appalto del servizio,
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di



pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;

- sospensione dell'erogazione del servizio da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Aggiudicatario nonostante diffida formale dell'Azienda;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma I art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- sostituzione del DPO con altra figura professionale in possesso di competenze (titoli ed esperienze) inferiori a quelle oggetto dell'offerta dell'Aggiudicatario, che saranno oggetto di valutazione insindacabile da parte dell'Azienda.
- casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
- L'Aggiudicatario deve impegnarsi a rispettare i principi generali enunciati nel Codice di comportamento dell'AORN promuovendone l'osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori, e si impegna al completo rispetto degli stessi da parte dei professionisti che effettuano le prestazioni. Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno all'immagine e onorabilità dell'AORN.

In caso di risoluzione del contratto, l'AORN ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

9. PENALITA'

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio in oggetto.

L'Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.



Sarà applicata la penale pari al 10% del valore complessivo del contratto nel caso di:

- mancata revisione/aggiornamento ed eventuale necessario adeguamento del registro dei trattamenti entro 30 giorni dall'avvio del servizio, la mancata effettuazione di ulteriori DPIA entro 60 giorni dall'avvio del servizio, fatta salva la causa non imputabile all'Aggiudicatario.

Sarà applicata la penale pari a euro 150,00 nei casi di:

- mancato rispetto delle tempistiche indicate dall'Aggiudicatario nel cronoprogramma presentato in sede di offerta, per ciascuna contestazione;
- mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1.2 del presente capitolato per l'evasione ai quesiti di natura legale in materia di privacy richiesti dall' Azienda (7 giorni o *quello migliorativo proposto nell'offerta*), per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- mancato rispetto del numero di edizioni per la formazione in aula di cui all'art. 1.3 del presente capitolato (o *quello migliorativo proposto nell'offerta*), per ogni edizione non realizzata, salva la causa non Imputabile all'Aggiudicatario.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell'Aggiudicatario, l'AORN provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

L'Aggiudicatario dichiara di essere informato e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali per le finalità connesse e conseguenti alla stipula ed alla esecuzione del rapporto di collaborazione in essere. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi e pubblicati sul sito internet di AORN ai fini di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza ed accesso agli atti. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso.

Ai sensi e agli effetti della normativa vigente, l'AORN è titolare del trattamento dei dati conferiti dall'Aggiudicatario.



11. CONTROVERSIE

Non è previsto il ricorso all'arbitrato (clausola compromissoria), per la risoluzione di eventuali conflitti che dovessero insorgere tra l'AORN e l'Aggiudicatario.

Per le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Avellino.

12. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto in formato elettronico, sottoscritto dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241/1990, così come modificata con legge n. 9/2014, e verrà registrata in caso d'uso. Detta scrittura è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 2. Le spese per bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico dell'Aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1342 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Capitolato.

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante l'applicazione del metodo compensativo aggregatore, secondo la seguente ponderazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO (PT)	70
PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (P.TOTALE)	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P. totale) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" definitivo (PT)_{def} ed il "**Punteggio Economico**" definitivo (PE)_{def}

$$P. \text{ totale} = PT_{\text{def}} + PE_{\text{def}}$$

13.1 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono riportati nell'Allegato 1 al capitolato.